

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 28 OTTOBRE 1949

(29<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SALOMONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Norme interpretative dell'articolo 8 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari » (N. 677) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 199 e <i>passim</i>
SPEZZANO . . . . .	200
MENGGHI . . . . .	200 e <i>passim</i>
TARTUFOLE . . . . .	201
CARELLI . . . . .	201

« Modificazioni alla legge 30 novembre 1939, n. 1975, relativa alla concessione di contributi all'Ente sardo di colonizzazione » (N. 669) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . .	202
SPEZZANO . . . . .	202

« Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino » (N. 573-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e rimodificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . .	202
MENGGHI . . . . .	203
SPEZZANO . . . . .	203

La riunione ha inizio alle ore 9.

Sono presenti i senatori: Allegato, Angelini Nicola, Braschi, Carbonari, Carelli, Conti, Di Rocco, Fantuzzi, Farioli, Guarienti, Lanzara, Medici, Menghi, Piemonte, Ristori, Rocco, Salomone, Spezzano, Tartufoli e Tripepi.

PIEMONTE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme interpretative dell'articolo 8 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari » (N. 677) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative dell'articolo 8 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Questo disegno di legge ha carattere di urgenza, perchè i termini della concessione delle terre incolte o mal coltivate sono già scaduti e si verificano tentativi, in alcune Prefetture, di estromettere le Cooperative che avevano già occupato tali terre.

In materia noi non abbiamo peccato, certo, di diligenza, direi anzi che siamo stati troppo frettolosi e da questa fretta sono venuti degli inconvenienti. Noi, infatti, abbiamo approvato un disegno di legge, pervenutoci dalla Camera dei deputati, che non conteneva una proroga pura e semplice, ma anche delle aggiunte. La Commissione ricorderà che in Assemblea noi protestammo per la fretta con cui

quel disegno di legge venne sottoposto al nostro esame e che chiedemmo almeno 24 ore di tempo per esaminarlo. Ciò non ci fu concesso ed il disegno di legge fu approvato rapidamente.

In quel disegno di legge all'articolo 8 era stata inserita una clausola relativa alla proroga dei termini per la concessione delle terre incolte. L'articolo suonava così: «Le disposizioni di proroga contenute nella presente legge si applicano anche alle concessioni di terre incolte o mal coltivate, eseguite a mezzo di decreto prefettizio a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni».

Poichè in tal modo erano anche stabilite norme relative alla proroga dei contratti agrari, ne è venuto di conseguenza il sorgere di alcune difficoltà sia presso le Prefetture, sia presso l'Autorità giudiziaria. Si è pensato allora di ovviare a tali inconvenienti formulando un apposito disegno di legge, quello in esame, in cui per la proroga dei termini relativi alla concessione delle terre non coltivate o mal coltivate si prescinde dalla proroga dei contratti agrari, perchè evidentemente si tratta di due materie da tenere distinte.

Ciò chiarito, visto che il disegno di legge in esame ha, come ho detto, carattere di urgenza, ne raccomando vivamente l'approvazione.

**SPEZZANO.** A nome degli appartenenti al mio Gruppo dichiaro che noi daremo senz'altro voto favorevole al disegno di legge.

Faccio presente, poi, una questione che è sorta presso la Commissione di agricoltura della Camera dei deputati durante la discussione di questo disegno di legge. Com'è noto, il Ministro, poichè la dizione della legge precedente non era troppo felice, ha trasmesso una circolare in cui si chiariva che nei confronti delle Cooperative non dovevano essere emesse sentenze munite della clausola di provvisoria esecuzione. Nonostante questa circolare, v'è stato qualche magistrato che ha emesso sentenze, nei confronti delle Cooperative, munite della clausola di provvisoria esecuzione. Allora la Commissione di agricoltura della Camera dei deputati, d'accordo con il Ministro, per non introdurre, con un articolo aggiuntivo, nel

disegno di legge in esame una norma nel senso suddetto — il che avrebbe causato un ritardo nell'approvazione del disegno di legge stesso — ha approvato un ordine del giorno, in cui si ribadisce il principio che le sentenze nei riguardi delle Cooperative non debbono essere munite della clausola di provvisoria esecuzione. Così stando le cose, a me sembra opportuno che anche la Commissione di agricoltura del Senato debba approvare un ordine del giorno nel senso già espresso nell'ordine del giorno votato dalla Commissione di agricoltura della Camera dei deputati. Presento, pertanto, il seguente ordine del giorno:

« Il Senato precisa che le sentenze nei riguardi delle Cooperative non possono essere munite della clausola di provvisoria esecuzione ed invita il Governo a chiarire le norme relative nel senso suddetto ».

**MENGHI.** Intratterrò brevemente la Commissione su una questione di merito.

Io ricordo che quando venne in discussione la legge 25 giugno 1949, n. 353, — la quale disponeva nell'articolo 8 che la proroga dei contratti agrari si dovesse applicare anche alle Cooperative che avevano avuto la concessione delle terre incolte — feci presente che questo beneficio bisognava accordarlo anche a quelle Cooperative che, dopo aver presentato domanda alla Commissione, per intervento della stessa Commissione o per accordi con il proprietario avessero ottenuto la concessione. Avviene infatti che le Commissioni, quando si fanno queste transazioni, anche se sotto gli auspici delle Commissioni stesse, affermano che la concessione non va più considerata come fatta d'imperio e che pertanto le leggi Segni e Gullo non debbono essere applicate. Io osservai che, poichè anche queste Cooperative si trovano nella necessità di usufruire della proroga, era bene che si chiarisse che l'articolo 8 dovesse essere applicato anche per quelle Cooperative che hanno avuto la concessione delle terre per transazione, dopo presentata la domanda giudiziaria.

Se non si vuole interpretare la concessione del beneficio in base all'articolo 8, poichè era l'articolo 8 che stabiliva la proroga alle concessioni d'imperio fatte dalle Commissioni, si intenda allora fin da adesso che queste Cooperative, che hanno fatto la transazione, deb-

bano beneficiare ugualmente dell'articolo 1 della legge concedente la proroga, perchè in definitiva i membri delle Cooperative sono coltivatori diretti ed è quindi chiaro che la concessione si deve dare anche a quel titolo.

Insisto nuovamente oggi, dal momento che la legge è ritornata qui per la modifica di cui all'articolo 8, affinchè si inserisca nell'articolo unico il concetto per il quale il beneficio della proroga, di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 353, dev'essere accordato anche alle Cooperative che hanno avuto la concessione per transazione dopo aver presentato la domanda.

**PRESIDENTE.** Ho già fatto presente che noi ci troviamo nella necessità di approvare di urgenza il disegno di legge, per non andare incontro a gravissimi inconvenienti. Le Cooperative infatti, corrono il pericolo di essere estromesse e pertanto, se si dovesse accogliere l'emendamento proposto dal senatore Menghi, potrebbe accadere che, mentre il medico studia, l'ammalato muoia.

Perciò pregherei il senatore Menghi di presentare, in luogo di un emendamento al disegno di legge, un ordine del giorno nel senso da lui prospettato: così eviteremmo una modificazione del testo del disegno di legge e il conseguente rinvio del disegno di legge stesso alla Camera dei deputati.

**MENGHI.** Riconosciuta la necessità dell'urgenza trasformerò l'emendamento che avevo in animo di presentare in un ordine del giorno.

**TARTUFOLI.** Concordo sull'urgenza del disegno di legge. Colgo, però, l'occasione per affermare ancora una volta che sarebbe bene evitare lo strozzamento delle discussioni sotto il pretesto dell'urgenza. Pregherei, perciò, la nostra Presidenza di mettersi in contatto con la Presidenza della Commissione dell'agricoltura della Camera dei deputati per vedere se, almeno quando si tratta di provvedimenti di urgenza, si possa lavorare in sincronia. Infatti noi siamo sempre costretti a subire, per motivi di urgenza, tutto ciò che la Camera dei deputati ci trasmette, senza poter convenientemente esaminare i disegni di legge.

**PRESIDENTE.** Vorrei far notare al senatore Tartufoli che questo disegno di legge c'è stato trasmesso a tempo di primato e che la

Presidenza lo ha posto all'ordine del giorno con eccezionale celerità: esso, infatti, ci è stato trasmesso ieri dalla Camera dei deputati ed oggi noi lo discutiamo.

**TARTUFOLI.** Io non mi lamento del caso specifico, ma penso che si possa prendere l'occasione per fare una precisa, formale proposta nel senso da me indicato.

**CARELLI.** A questo proposito vorrei far presente un principio già da me espresso in altre occasioni. Occorrerebbe che il Ministro competente, prima di formulare una precisa proposta di legge, presentasse alle Commissioni legislative un progetto di massima, e ciò allo scopo di evitare perdite di tempo. Volevo fermare la vostra attenzione su questo concetto che spero sia da voi condiviso. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Prima di procedere all'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge, passiamo all'esame degli ordini del giorno. Il primo ordine del giorno, recante le firme dei senatori Spezzano, Allegato, Fantuzzi e Ristori, è, come voi ricorderete, del seguente tenore:

« Il Senato precisa che le sentenze nei riguardi delle Cooperative non possono essere munite della clausola di provvisoria esecuzione ed invita il Governo a chiarire le norme relative nel senso suddetto ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Spezzano ed altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

È stato poi, presentato dal senatore Menghi il seguente ordine del giorno:

« La VIII Commissione permanente (Agricoltura ed alimentazione) del Senato della Repubblica ritiene che alle Cooperative che hanno avuto la concessione, dopo presentata la domanda, per transazione spetti il beneficio della proroga di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 353, dovendosi ritenere le Cooperative coltivatrici dirette ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Menghi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto infine ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il testo dell'articolo 8 della legge 25 giugno 1949, n. 353, è sostituito dal seguente:

« Le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 e successive integrazioni e modificazioni, che vengono a scadere al termine dell'annata agraria 1948-49, sono prorogate sino a tutta l'annata agraria 1949-50.

« La proroga non è ammessa solo nei casi di inadempienza previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Modificazioni alla legge 30 novembre 1939, n. 1975, relativa alla concessione di contributi all'Ente sardo di colonizzazione** » (N. 669)  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 30 novembre 1939, n. 1975, relativa alla concessione di contributi all'Ente sardo di colonizzazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPEZZANO. Faccio presente che in definitiva, noi dovremmo ripetere, a proposito di questo disegno di legge, quella lunga discussione che abbiamo già fatta sull'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano. Per economia di tempo ed anche perchè la discussione relativa all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano non ha dato quei frutti che ci proponevamo, noi ci limitiamo semplicemente ad astenerci dalla votazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura.

**Art. 1.**

La concessione del contributo straordinario annuale a favore dell'Ente sardo di colonizzazione, autorizzata con la legge 30 novembre

1939, n. 1975, è prorogata fino all'esercizio 1949-50.

Il limite massimo annuo di detto contributo viene elevato, con effetto dall'esercizio finanziario 1948-49, a 50 milioni di lire.

(È approvato).

**Art. 2.**

La relativa spesa farà carico ai fondi autorizzati con l'articolo 7 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, restando la ripartizione di cui all'articolo medesimo modificata come appresso:

Esercizio 1948-49	. . . .	L. 11.450.000.000
» 1949-50	. . . .	» 50.000.000

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino** » (N. 573-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e rimodificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino ».

Dirò poche parole per illustrarlo brevemente. La Camera dei deputati aveva già approvato il disegno di legge in esame, che si riferiva anche per l'aumento del contributo all'esercizio 1948-1949. Siccome dal Ministero dell'agricoltura mi si era fatto notare che non era possibile stabilire uno stanziamento per l'esercizio 1948-1949 io proposi, nella riunione del 29 settembre della nostra Commissione, un emendamento nel senso di sostituire, in tutti e tre gli articoli del disegno di legge, all'esercizio 1948-49 l'esercizio 1949-50. Il disegno di legge, così modificato dal Senato, ritornò alla Camera dei deputati. Fatti, però, più ampi accertamenti ed udito il Ministro si è riconosciuta la possibilità di riferirsi all'esercizio 1948-49. Ho interpel-

lato, poi, anche il senatore Zoli, attualmente facente funzioni di Presidente della Commissione finanze e tesoro, il quale mi ha chiarito che il Ministero del tesoro ha tenuto aperto e terrà aperto ancora, fino ai primi di novembre, il bilancio del Ministero dell'agricoltura. Così stando le cose, possiamo accettare la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati, cioè ritornare al primitivo testo, quello ministeriale, del disegno di legge.

MENGHI. Io sono stato l'altra volta relatore di questo disegno di legge e mi ricordo che fui l'unico a sostenere che lo si doveva approvare senza modificazioni perchè la soppressione dell'aumento del contributo per l'esercizio finanziario 1948-49 avrebbe causato al personale addetto all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, specialmente ai guardiacaccia, un grave danno. Fortunatamente oggi abbiamo la possibilità di ritornare sulle nostre decisioni. Tengo ad esprimere, quindi, che sono completamente del parere di approvare le modificazioni apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati.

SPEZZANO. Noi siamo favorevoli all'approvazione degli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati al disegno di legge in questione. Voglio aggiungere, però, che il personale addetto all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso ha fatto miracoli: basti pensare che in tale Parco oggi si hanno 1319 stambecchi e oltre 3000 camosci. Si può, quindi, vedere nella realtà quel che abbiamo visto nel film « Il sentiero degli animali », cioè uno degli spettacoli più belli che possa offrire la natura.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti la modificazione apportata dalla Camera dei deputati in tutte tre gli articoli del disegno di legge, consistente nella sostituzione delle parole « esercizio finanziario 1948-49 » alle altre « esercizio finanziario 1949-50 ».

Chi approva tale modificazione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 9,45.